

DECISIONE (UE) 2020/1236 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2020

che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5745]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
- (3) Con lettera del 1° luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698. Con lettera del 29 luglio 2020, i Paesi Bassi hanno presentato una richiesta motivata rivista. Mediante tale richiesta rivista i Paesi Bassi hanno in primo luogo richiesto l'autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi dei periodi compresi tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ai fini di tale disposizione, nonché all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno in secondo luogo richiesto l'autorizzazione ad applicare una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698. I Paesi Bassi hanno fornito informazioni supplementari a sostegno della loro richiesta in data 30 luglio 2020.
- (4) Secondo le informazioni fornite dai Paesi Bassi, si presume che la partecipazione ai corsi di formazione periodica, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e il rinnovo delle patenti di guida nei Paesi Bassi restino impraticabili anche dopo il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19.
- (5) In particolare, i Paesi Bassi hanno temporaneamente sospeso tutte le formazioni periodiche a norma della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Ciò ha portato alla cancellazione di circa 30 000 corsi che, in circostanze normali, si sarebbero altrimenti svolti. Di conseguenza, circa 2 400 conducenti professionisti non sono stati in grado di rinnovare i loro CIP entro i termini.

⁽¹⁾ GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

⁽²⁾ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

